

REGOLAMENTO USO AUDITORIUM COMUNALE DI VIA MARZIA

ART. 1

L'Auditorium di proprietà comunale, situato in via Marzia 94, è destinato a manifestazioni ed iniziative culturali promosse dall'Amministrazione Comunale.

ART. 2

L'Auditorium può essere concesso di volta in volta a Enti e Associazioni o privati che ne facciano richiesta con istanza scritta da presentare almeno 15 giorni prima della data per cui si richiede. L'utilizzo dell'Auditorium dovrà essere finalizzato all'organizzazione di dibattiti, conferenze, convegni ed altre attività di particolare rilevanza.

ART. 3

Dalla domanda dovrà risultare la data per la quale si richiede l'uso della sala, la durata presumibile (in ore) dell'occupazione, la natura della manifestazione.

ART. 4

In caso di concomitanza circa la data per cui è richiesto l'uso della sala, la precedenza è data dall'ordine di presentazione delle domande, salvo particolari casi sui quali dovrà decidere la Giunta Municipale, o in casi d'urgenza, il Sindaco.

ART. 5

La sala è dotata di idoneo impianto audio e video ed il concessionario non potrà apportare alcuna modifica agli stessi e a tutto ciò che in essa si trovi.

ART. 6

All'atto della concessione il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune, mediante versamento allo stesso Ufficio Economato, per ogni giornata o frazione di giornata le seguenti quote distinte per periodo invernale (1 novembre – 15 aprile) ed estivo (16 aprile – 31 ottobre) :

Associazioni cittadine (culturali, sociali, sportive, volontariato, partiti) :

- Euro 77.47 (ex £ 150.000) Periodo Invernale
- Euro 51.65 (ex £ 100.000) Periodo Estivo

Associazioni di altri Comuni:

- Euro 180.76 (ex £ 350.000) Periodo Invernale
- Euro 103.30 (ex £ 200.000) Periodo Estivo

Privati:

- Euro 309.87 (ex £ 600.000) Periodo Invernale
- Euro 206.58 (ex £ 400.000) Periodo Estivo

La concessione viene rilasciata tramite l'Ufficio Cultura, che provvederà alla consegna della sala.

ART. 7

Nei corrispettivi sopra indicati è compreso il consumo dell'energia elettrica, l'utilizzo degli impianti audio e video, eventuale riscaldamento nella stagione invernale, personale di sorveglianza e tecnico del suono.

ART. 8

Le quote indicate nell'articolo 6 saranno aggiornate ogni 2 anni.

ART. 9

Nel caso di provvisori adattamenti che si rendessero utili per particolari manifestazioni gli stessi dovranno essere richiesti nella domanda di concessione ed eseguiti a cura e spese del richiedente senza recare alcun danneggiamento, solo dopo l'assenso dell'Amministrazione comunale e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 10

Il concessionario è comunque tenuto a riconsegnare la sala al termine dell'uso provvedendo alla rimessa in pristino e allo sgombero della stessa da tutto quanto non sia di pertinenza.

Il Comune è comunque esonerato da ogni responsabilità per tutto quanto possa rimanere nella sala.

ART. 11

Il concessionario è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio cultura con la massima sollecitudine e non oltre le ore antimeridiane del giorno successivo, di ogni danno e guasto potesse essersi verificato alla sala e agli impianti.

ART. 12

Lo stesso concessionario comunque, con la semplice richiesta di concessione, assume ogni responsabilità ed onere relativo ai danni che potessero essere arrecati nella sala.
E' tenuto inoltre a munirsi delle eventuali autorizzazioni che potessero occorrere anche dalle autorità di Polizia in relazione alle manifestazioni indette.

ART. 13

Il concessionario, con la semplice richiesta di concessione, si impegna a non usare la sala per scopi diversi da quelli indicati nella domanda di concessione, a non cedere ad altri l'uso

della sala, al pieno rispetto delle norme indicate nel presente disciplinare e comunque esonera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso della sala stessa.